

Comune di Padova
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE IMPIANTI ELEVATORI LLPP EDP AQ 2025/012

PROGETTO

N. 2
CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

I PROGETTISTI
ing. Giorgio Pizzeghello
p.i. Gabriele Rampazzo

GABRIELE RAMPAZZO
Comune di Padova
15.10.2025 10:06:41 GMT+02:00

IL RUP
ing. Giorgio Pizzeghello

DATA: giugno 2025

GIORGIO
PIZZEGHELLO
Comune di Padova
15.10.2025
16:00:54
GMT+02:00

Indice generale

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.2 - DEFINIZIONI
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE
ART. 1.5 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 3.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO
ART. 3.2 - CONSEGNA DEI LAVORI DEI CONTRATTI APPLICATIVI
ART. 3.3 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
ART. 3.4 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 4.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 5.1 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE
ART. 5.2 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE
ART. 5.3 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI
ART. 5.4 - NORME DI MISURAZIONE

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 6.1 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 7.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ART. 7.2 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

CAPITOLO 8 - NORME FINALI

ART. 8.1 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 8.2 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 8.3 - CUSTODIA DEL CANTIERE
ART. 8.4 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI
ART. 8.5 - CARTELLO DI CANTIERE

CAPITOLO 9 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE CANTIERE

ART. 9.1 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 9.2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 9.3 - GESTIONE CANTIERE

CAPO PRIMO
Oggetto ed ammontare dell'appalto
Descrizione delle lavorazioni
Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- *Amministrazione* Comune di Padova – Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* *l'*Impresa Esecutrice dei lavori;
- *Capitolato Generale* il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Accordo Quadro* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per la disciplina dei successivi contratti attuativi;
- *Contratto Attuativo* il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per dare esecuzione all'Accordo Quadro
- *Progetto* il Progetto approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- Progetti attuativi progetti con i quali si darà attuazione ai singoli lotti dell'accordo quadro, definiti in base alle esigenze manutentive, alle varie categorie di lavorazioni e alle quantità;
- *Elenco dei prezzi Unitari* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario DEI più gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto attuativo*;*
- *Procedura di affidamento* ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- *Codice dei contratti*. il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- *D.M. n. 49/2018* il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sule modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Ad integrazione dell'art. 2 dello Schema di Contratto AQ, di seguito ulteriori disposizioni:

1. L'elenco degli edifici, allegato al presente Progetto, è da ritenersi indicativo e non esaustivo, l'Ente pertanto evidenzia che considerata la continua evoluzione in atto,

nel periodo contrattuale può verificarsi l'eventualità che gli immobili e loro parti da manutenere aumentino o diminuiscano, e pertanto si riserva la facoltà di:

a) Stralciare dal contratto gli immobili e loro parti dismessi;

b) Affidare all'Appaltatore stesso la manutenzione di altri immobili e loro parti nel caso in cui ne siano costruiti di nuovi o ne siano presi in carico di nuovi;

2. Risultano comprese nel presente affidamento anche le attività da eseguire in **"urgenza"** che viene definita come la compromissione anche parziale delle attività che si stanno svolgendo all'interno dell'immobile. In questo caso può essere richiesto l'inizio lavori **entro 8 giorni** dalla data di consegna lavori relativa allo specifico **contratto attuativo**.

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'Accordo Quadro sono descritte negli elaborati elencati nell' "Elenco_Elaborati_Progetto"

Al termine dei singoli interventi, dovrà essere fornita la documentazione tecnica del nuovo impianto (compresa la dichiarazione di conformità del costruttore), eventuali autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti, certificati di collaudo, dichiarazioni di conformità e corretta posa, dati necessari all'istruttoria per il rilascio da parte degli uffici competenti del nr. di matricola comunale.

ART. 1.5 - AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

Ad integrazione dell'art. 3 dello Schema di Contratto AQ, di seguito ulteriori disposizioni:

1. Il corrispettivo totale presunto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro è quantificato per il triennio 2025 - 2026 - 2027 come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
Importo massimo lavori (durata 36 mesi) – **CATEGORIA OS 4**		Euro	471.750,00
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.Lgs. 81/2008)		Euro	4.250,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**Euro**	**476.000,00**

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Attuativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua

accettazione del Progetto, ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Ad integrazione dell'art. 8 dello Schema di Contratto AQ, di seguito ulteriori disposizioni:
Considerati:

- l'oggetto e la tipologia dell'Accordo Quadro, descritti all'art. 1.3 – 1.4;
- l'impossibilità di definire preventivamente gli interventi di manutenzione straordinaria da eseguire in quanto legati alle necessità che verranno evidenziate dall'Amministrazione nell'arco di tempo previsto contrattualmente
- l'entità dimensionale di ciascun cantiere che potrà concretamente essere installato per l'esecuzione di ogni singolo intervento:

è stato redatto uno schema di DUVRI.

Ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera g-bis), i lavori previsti nel progetto non rientrano nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., titolo IV°; quindi non risultano necessari piano di sicurezza e coordinamento, piano sostitutivo e piano operativo.

L'Impresa appaltatrice sarà tenuta comunque a presentare un proprio piano operativo, per l'intervento oggetto del presente progetto, a partire dal DVR aziendale.

CAPITOLO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 3.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Ad integrazione dell'art. 3 dello Schema di Contatto AQ, di seguito ulteriori disposizioni:

1. I Contratti Attuativi in corso dovranno essere ultimati proseguendo l'Attività anche oltre la data di scadenza dell'Accordo Quadro.
2. Oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro non potranno essere ordinati ulteriori interventi.

ART. 3.2 - CONSEGNA DEI LAVORI DEI CONTRATTI ATTUATIVI

1. La consegna dei lavori prevista dai singoli Contratti Attuativi, deve avvenire ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 dell' All. II.14 del Codice dei Contratti e all'art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con

ciascun Contratto Attuativo e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore dei Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli interventi.

4. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori del contratto attuativo, salvo casi di comprovata difficoltà di reperimento di materiali e mezzi d'opera o di quanto eventualmente indicato nel contratto attuativo e salvo i casi di **urgenza** di cui all'art. **1.3.**2**;**

ART. 3.3 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, determinato coi prezzi di EPU o con i nuovi prezzi da stabilire, rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
2. Il Programma stesso sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori.
3. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
4. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
5. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di lavoro, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

ART. 3.4 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

Ad integrazione dell'art. 4 dello Schema di Contatto AQ, di seguito ulteriori disposizioni:

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 3.3 da lui stesso predisposto ed accettato dalla Direzione Lavori.
2. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
3. Qualora i ritardi relativi ai contratti attuativi in corso o conclusi con ritardo, siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo dell'Accordo Quadro, o indipendentemente dal valore complessivo percentuale della penale applicata, in caso di ritardi comportanti l'applicazione di penali in tre contratti attuativi anche non consecutivi, trova applicazione la procedura di risoluzione fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
4. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.

CAPITOLO 4 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 4.1 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. Considerata la tipologia del contratto, tenuto conto della particolare natura dell'Accordo Quadro, così come disciplinato dall'art. 59 del Codice dei contratti, il Direttore dei Lavori potrebbe avere la necessità di fare eseguire delle lavorazioni non incluse nel prezziario DEI, ma necessarie alla risoluzione delle molteplici casistiche reali e non predeterminabili secondo le necessità della stazione appaltante.

   Per la definizione del prezzo di tali lavorazioni verranno utilizzati per la manodopera i costi riportati nel Prezzario Regionale vigente al momento dell'offerta e per i materiali i listini delle principali marche produttrici.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi riportati dal Progettista nell'Elenco dei Prezzi Unitari al netto del ribasso, che costituiscono i prezzi contrattuali.
3. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto il relativo importo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

CAPITOLO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 5.1 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o

mancata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore dei Lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Per tutto il periodo intercorrente fra la fine lavori ed la sottoscrizione del Certificato di Regolare Esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
4. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo ed, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
5. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per cause di forza maggiore.

ART. 5.2 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati di Progetto e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina dell' All. II.14 del Codice dei contratti, del D.M. n. 49/2018 e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART. 5.3 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione"**.**
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art.4 dell' All. II.14 del Codice dei contratti e dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.

   I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in

opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
9. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 5.4 - NORME DI MISURAZIONE

Le misurazioni in genere si faranno a numero, escluso ogni altro sistema che non sia stabilito di seguito o negli elaborati di progetto.
L'Appaltatore dovrà tempestivamente richiedere la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, successivamente, non si potessero accertare e la verifica di tutto ciò che deve essere misurato prima di essere posto in opera.
Se talune quantità non venissero accertate in tempo debito, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della D.L.
Ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si terrà come misura quella prescritta e in caso di difetto, se l'opera è accettata dalla D.L., si terrà come misura quella effettivamente rilevata.
Nei prezzi si intendono comprese tutte le prestazioni e somministrazioni occorrenti, dallo scarico dei materiali in cantiere fino alla loro completa e perfetta posa e alla protezione delle opere fino al collaudo.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 6.1 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi del prezziario DEI al netto del ribasso d'asta e devono essere contenute nei limiti dell'importo dell'Accordo Quadro.
2. Qualora nel prezziario DEI, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018..
3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari, qualora si debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito "verbale di concordamento nuovi prezzi", ed approvati dal Responsabile Unico del Progetto.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 7.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, per ogni contratto attuativo il termine dell'Accordo Quadro, l'ultimazione dei lavori al Direttore dei Lavori il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia all'esecutore.

   In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto attuativo e al termine dell'accordo quadro, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018 e s.m.i.
2. Trova diretta applicazione quanto sancito dall'art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.

   Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
4. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare all'Amministrazione anche i relativi as-built ove necessari, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del

certificato di regolare esecuzione, e, se previsto, le certificazioni di utilizzo dell'opera almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali.

ART. 7.2 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 24 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023.

CAPITOLO 8 - NORME FINALI

ART. 8.1 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile Unico del Progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

2. La D. L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi, riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
   a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 4.
   b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
4. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.
5. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
   a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di segnalazione nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
   b) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
7. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere/Assistente del Direttore di cantiere:
   a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
   b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
8. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

   Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.

10. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:

    a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali tipologia dei materiali, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione

       All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

13. Rifiuti di cantiere

    In base a quanto previsto dall'allegato b) al D.Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc.), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono **inclusi** nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

    In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

    L'Appaltatore resta comunque responsabile civilmente durante il trasporto del materiale di demolizione.

15. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

16. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

ART. 8.2 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale

quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.

b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.

c. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.

d. A lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

a. la compilazione e consegna dei disegni costruttivi di cantiere e relativi computi metrici estimativi con i prezzi contrattuali/nuovi prezzi concordati (servoscala) e la compilazione e consegna dei preventivi con i prezzi contrattuali/nuovi prezzi concordati (ascensori), sviluppati a partire dal sopralluogo presso l'edificio interessato e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tale documentazione (che non farà parte dei documenti contrattuali) dovrà essere sottoposta all'approvazione della Direzione Lavori prima dell'esecuzione

b. la consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione;

c. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
   - per l'installazione dell'impianto;
   - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.

d. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.

e. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative ai sensi dell'art. 120 del Codice degli contratti.

f. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.

g. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.

h. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali

giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.

i. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

a Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità per favorire gli accessi ai fabbricati interessati dal cantiere

ART. 8.3 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.

ART. 8.4 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 8.5 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: definite dal D.L. e normativa vigente) nel quale devono essere indicati:
   - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
   - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. Dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario.

   Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

CAPO SECONDO
Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e gestione cantiere

CAPITOLO 9 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, esecuzione dei lavori e gestione cantiere

ART. 9.1 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Tutte le indicazioni relative ai dettagli di forma e modi di lavorazione non apparenti e non deducibili dal presente Capitolato e dall'Elenco .Prezzi, saranno concordate con il Direttore dei Lavori mano a mano, che si rendessero necessarie. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell'Amministrazione, la quale si riserva comunque il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di eventuali opere non incluse nell'appalto e affidate ad altre Ditte o Imprese, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
All'atto della consegna, sia parziale che totale, l'Appaltatore dovrà comunicare alla predetta Direzione il programma dettagliato di esecuzione delle opere, precisando il presumibile impiego di mano d'opera e di mezzi; la D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell'Appaltatore sia all'atto della consegna che in corso d'opera.

ART. 9.2 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte in conformità alle condizioni precisate nel presente Capitolato e nell'allegato Elenco Prezzi , nonchè alle disposizioni verbali e scritte che verranno, man mano, impartite dalla D.L.
Le opere eseguite in contrasto con le prescrizioni di Capitolato e contrariamente alle disposizioni impartite, nonchè quelle che non fossero riconosciute accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demolite a cura e spese dell'Appaltatore e non saranno contabilizzate.
La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza della D.L. non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini e la perfetta esecuzione delle opere a norma del contratto, nonchè dalla scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento della esecuzione.
L'Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere male eseguite, a giudizio insindacabile della D.L. in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere, e fino al collaudo definitivo o certificato di regolare esecuzione dei lavori.
In caso di discordanza o contrasto tra gli elaborati tecnici, varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

ART. 9.3 - GESTIONE CANTIERE

L’Appaltatore, è a conoscenza del fatto che i lavori verranno svolti all’interno di edifici funzionanti durante l’esecuzione delle opere, che il lavoro potrà essere svolto a settori di fabbricato, che il programma di lavoro dovrà essere concordato con la D.L. e il responsabile dell’attività e prevedere il minor disagio possibile. A tal proposito alcuni interventi potrebbero essere eseguibili di sabato. Le eccezioni di qualsiasi genere che l’Appaltatore sollevasse all’atto della firma del contratto, sulle condizioni d’appalto, saranno considerate come rifiuto alla firma, con le conseguenze contemplate dalla normativa vigente..
Le aree concesse ad uso cantiere saranno limitate alla sede dei lavori. Oltre alla sede dei lavori e delle zone adiacenti che potessero ottenersi alle condizioni sopra espresse, l'Appaltatore non potrà occupare con il cantiere alcuna area pubblica senza debito permesso. Le aree in aggiunta a quelle del cantiere per depositi di materiali da costruzione o attrezzi e quelle in genere occorrenti all'Appaltatore per sviluppare i lavori, saranno provvedute esclusivamente a cura e spese dell'Appaltatore stesso senza diritto a speciali compensi, intendendosi che il corrispettivo per l’occupazione di dette aree sia incluso nei prezzi delle diverse categorie di lavori.
La direzione del cantiere dovrà essere affidata dall’Appaltatore ad un Tecnico di competenza e specifica esperienza, abilitato all'esercizio professionale e di gradimento dell’Amministrazione, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto all'atto della consegna dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori dovrà essere sempre in cantiere un rappresentante dell’Appaltatore, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della D.L.; questa potrà, a suo esclusivo giudizio e senza obbligo alcuno di dichiararne i motivi, non accettare la persona designata ed esigerne la sostituzione in corso di lavoro, senza che per ciò l'Appaltatore possa sollevare eccezione o chiedere compensi.
L’Appaltatore provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. L’Appaltatore risponde dell’idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento dalla D.L., la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.
Ad avvenuta ultimazione dei lavori l'Appaltatore provvederà a rimuovere ogni materiale curando che l'intera opera, ivi comprese le finiture, possano essere immediatamente utilizzate senza alcun pregiudizio e/o difficoltà.
Il D.L., prima di procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione o prima di prendere in consegna l'opera, in caso di consegna provvisoria, procederà alla verifica del corretto e puntuale adempimento di quanto sopra, restando ad esso subordinata l'erogazione del saldo lavori e lo svincolo della cauzione.
Qualora l'Appaltatore non provvedesse a quanto necessario per la completa fruizione dell'opera, si procederà d'ufficio in danno all'appaltatore.